

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale** e **TORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1968

Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ha legittimato, in diritto, una situazione di fatto, concedendo riconoscimento giuridico alla professione di spedizioniere doganale, configurandone la attività, istituendo gli albi professionali e il fondo previdenziale.

Occorre dire che questi primi anni di attività riconosciuta e adeguatamente regolamentata hanno messo in evidenza l'opportunità oltre che la tempestività della citata legge la quale ha posto a disposizione della Amministrazione finanziaria una categoria selezionata di professionisti in un momento particolarmente critico degli scambi con l'estero, il cui notevolissimo incremento sarebbe stato diversamente molto arduo affrontare.

L'articolo 15 della citata legge, istituisce un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti alimentato dai contributi che ciascuno iscritto è tenuto a versare.

Al momento di procedere alle operazioni di costituzione e di regolamentazione del

fondo, sorse controversia interpretativa se la dizione « avente carattere previdenziale » volesse dire per il legislatore, che la categoria era munita di uno strumento puramente pensionistico o se invece questo strumento dovesse anche provvedere alla copertura delle esigenze previdenziali e particolarmente di malattia.

A giudizio dei presentatori la dizione « previdenziale » si riferisce agli atti che l'individuo organizzato pone in essere per garantirsi dai rischi che affronta ogni giorno, e pertanto niente vieta che con l'articolo 15 della citata legge gli spedizionieri doganali possano costituirsi un fondo di pensione e di malattia, e se lo gestiscano nei modi conformi alla legge.

Ma poichè, come dicevamo, in sede di esame del citato articolo gli organi ministeriali tesero a restringere la portata dell'aggettivo « previdenziale » ai soli scopi pensionistici, il che non era certo negli intendimenti del legislatore, occorre far seguire alla parola « previdenziale » dell'articolo 15, anche l'aggettivo « e assistenziale »

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

così da consentire agli spedizionieri doganali la possibilità di darsi una adeguata forma di assistenza di malattia.

La categoria di cui stiamo parlando non chiede contributi allo Stato o ad altri Enti ma intende darsi delle garanzie mutualistiche con i soli propri mezzi e a proprie spese. Ciò non toglie che la categoria possa, ove lo consideri conveniente, stipulare convenzione con qualche Ente assistenziale già esistente o operare in regime autonomo.

I proponenti ritengono che l'equivoco restrittivo sorto con l'interpretazione dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, numero 1612, debba essere chiarito e ristabilire, insieme alla evidente volontà del legislatore anche il diritto-dovere della categoria di organizzarsi con le cautele mutualistiche che sono proprie di tutti i lavoratori. Proponiamo pertanto che il più volte citato articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, venga modificato come segue.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue:

« È costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti ».

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.